COMUNE DI FOSSÒ

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza Guglielmo Marconi, 3 – 30030 Fossò (Ve), C.F. 00661280271

Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico da parte di soggetti terzi nel territorio comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/11/2025

INDICE GENERALE

Sezione I – Norme generali 6
TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 6
Art. 1 Premessa 6
Art. 2 Ambito normativo 6
Art. 3 Definizioni e acronimi 6
TITOLO 2 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 7
Art. 4 Procedure autorizzative 7
Art. 5 Servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni 8
Art. 6 Modalità di presentazione e contenuti delle istanze. 8
Art. 7 Procedimento di rilascio delle autorizzazioni 9
Art. 8 Durata e validità delle autorizzazioni 9
Art. 9 Richieste di proroga 9
Art. 10 Modifiche alle autorizzazioni 9
Art. 11 Diniego, rigetto e revoca delle autorizzazioni 9
Art. 12 Spese 10
Art. 13 Deposito cauzionale e garanzie 10
Art. 14 Interventi urgenti 11
Art. 15 Divieti 11
Art. 16 Lavori abusivi 12
TITOLO 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONVENZIONI 12
Art. 17 Programmazione degli interventi 12
Art. 18 Convenzioni 13
Art. 19 Autorizzazioni cumulative 13
TITOLO 4 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 14
Art. 20 Inizio dei lavori 14
Art. 21 Regole generali per l’esecuzione degli interventi 14
Art. 22 Ripristini 14
Art. 23 Modifiche alla segnaletica verticale e/o orizzontale 14
Art. 24 Fine lavori e certificati di regolare esecuzione 15
Art. 25 Manutenzioni successive agli interventi 15
Art. 26 Incidenti e danni 16
Art. 27 Sondaggi e prove in sito e di laboratorio 16
Art. 28 Opere che coinvolgono strutture 16
Art. 29 Sicurezza 16
Sezione II – Norme tecniche 17

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI COMUNI 17
Art. 30 Prescrizioni generali sull'esecuzione dei lavori 17
Art. 31 Prescrizioni per gli scavi 17
Art. 32 Ritombamento dello scavo 18
TITOLO 2 – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 18
Art. 33 Manomissioni su pavimentazioni bituminose 18
Art. 34 Ripristino provvisorio 18
Art. 35 Ripristino definitivo 18
Art. 36 Mini e micro trincee 20
TITOLO 3 – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO 20
Art. 37 Manomissioni su pavimentazioni lapidee 20
Sezione III – Norme finali 21
Art. 38 Controlli 21
Art. 39 Sanzioni 21
Art. 40 Penali 22
Art. 41 Revoca, sospensione e non emissione di autorizzazioni a seguito di reiterate inadempienze 22
Art. 42 Entrata in vigore 23
Art. 43 Foro competente 23
ALLEGATO "A" 24
ALLEGATO "B" 25
ALLEGATO "C" 29
ALLEGATO "D" 30
ALLEGATO "E" 32

Sezione I – Norme generali

TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Premessa
Le norme del presente regolamento disciplinano le manomissioni del suolo pubblico e delle aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico di competenza del Comune di Fossò, svolte da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

Art. 2 Ambito normativo
Il presente regolamento si basa sulla vigente normativa in merito alla realizzazione di opere su sede stradale e relative pertinenze. Di seguito si riportano le principali norme di riferimento:
- Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.) (in seguito denominato C.D.S.);
- Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto Legislativo n. 259/2003 - "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 33/2016 - "Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 2013 - "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 69/2009, art. 1 ("Banda Larga") e ss.mm.ii..
- d.lgs. 81/2018 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii..

Art. 3 Definizioni e acronimi
Di seguito si riportano alcune delle definizioni utilizzate nel presente Regolamento, per qualsiasi altra definizione si fa riferimento al codice della strada.
Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;
C.D.S.: codice della strada;
C.R.E.: certificato di regolare esecuzione;
Interventi piccoli: interventi aventi profondità inferiore a 1.5 m, estensione massima di 10 m2 di scavo tradizionale o lunghezza massima di 20 m, in caso di mini e micro trincee
Interventi medi: interventi aventi profondità maggiore o uguale a 1.5m, estensione massima di 100 m2 e/o lunghezza massima di 100 m;
Interventi grandi: interventi non ricompresi tra quelli appartenenti ai piccoli o medi interventi.
Larghezza intervento: dimensione minore dell'area d'intervento; Lunghezza intervento: dimensione maggiore dell'area d'intervento;
Manomissione del suolo pubblico: qualsiasi alterazione apportata al suolo pubblico, alle infrastrutture od agli impianti posti al di sotto di esso. A fini esemplificativo e non esaustivo, sono quindi considerate manomissioni del suolo pubblico gli scavi in genere, la rimozione dell'asfalto, delle pavimentazioni, delle cordonate o di altri elementi presenti, la sostituzione o rifacimento del piano stradale, il passaggio sotto la sede stradale e sotto le aree verdi di tubazioni, cunicoli, condotte o simili;
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;

Minitrincea e microtrincea: tecnologia a basso impatto ambientale che permette la posa delle reti dei servizi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale.
Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli;
Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;
Suolo pubblico: aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile e le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito. Per suolo pubblico si intendono altresì le aree verdi e le aree del territorio comunale in cui sono presenti singole alberature;
Sede stradale: comprende la carreggiata atta al transito dei veicoli, le aree di sosta, le aree destinate al transito pedonale o ciclabile, le isole spartitraffico, i salvagente, le banchine, i fossi di guardia, le scarpate, le cunette e le fasce di pertinenza;
Soggetto autorizzato: soggetto destinatario del provvedimento di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
Tariffario: tariffario vigente delle prestazioni di servizi pubblici a domanda individuale approvato dalla Giunta Comunale;

Tutti i termini temporali previsti nel presente regolamento si intendono in giorni naturali consecutivi se non diversamente specificato.

TITOLO 2 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Procedure autorizzative

Chiunque intenda manomettere il suolo pubblico o altre superfici di cui all'Art. 1 del presente Regolamento deve preventivamente inoltrare idonea istanza al Comune di Fossò per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione, previo rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.
Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori è tenuto a presentare domanda, utilizzando appositi moduli da indirizzare al Comune di Fossò.
Prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni di terzi e/o enti interessati proprietari della sede stradale dove si svolgono le operazioni di scavo.
Nella domanda devono essere indicati e precisati in forma di progetto schematico:
a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici);
b) la superficie (lunghezza e larghezza) e la profondità dello scavo;
c) la durata prevista dei lavori;
d) il suolo interessato, il tipo di pavimentazione e il numero di attraversamenti stradali;
e) l'eventuale installazione di nuovi manufatti;
f) l'ubicazione dei servizi esistenti;
g) gli estremi della ditta esecutrice i lavori.
Il rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e l'avvenuto deposito della cauzione nelle forme e negli importi previsti nel presente regolamento.
Qualora, per sopravvenute esigenze operative, durante l'esecuzione dei lavori si verificassero varianti alla soluzione progettuale proposta, il richiedente dovrà darne comunicazione tempestiva al Comune di Fossò apportando agli elaborati, sopra indicati nel presente articolo, le modifiche resesi necessarie in fase esecutiva dei lavori. Lo svincolo della cauzione risulta subordinato anche alla accertata consegna degli elaborati conformi alle effettive opere realizzate.
Nel caso in cui gli interventi che si intendono eseguire riguardino interi tratti viari o comunque rilevanti opere di infrastrutturazione o ristrutturazione di reti tecnologiche per estensioni pari o

maggiori a metri 50 (cinquanta), il richiedente e/o il soggetto esecutore dei lavori, è obbligato ad inviare per conoscenza copia della richiesta di autorizzazione a tutti i principali enti gestori di reti tecnologiche sul territorio comunale (TIM, E-Distribuzione, Veritas, 2iReteGas, ecc.).
Nel caso in cui gli stessi Enti dovessero manifestare esigenze di intervento nelle stesse località, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso e/o Autorizzazione, dovranno assicurare l'opportuno coordinamento per l'esecuzione delle opere necessarie.
Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra Enti, società di gestione o erogazione di servizi ed il Comune di Fossò.
I provvedimenti autorizzativi di manomissione del suolo pubblico rilasciati dal Comune di Fossò ai sensi del C.D.S. e del suo Regolamento di esecuzione, non comprendono altri provvedimenti o nulla osta necessari all'effettuazione dei lavori (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, acustica, di occupazione spazi ed aree pubbliche, di viabilità, di interferenze per condutture di energia elettrica e/o per tubazioni metalliche sotterrate, autorizzazioni relative alla tutela dei beni culturali e del paesaggio). Tali altre autorizzazioni dovranno essere oggetto di altra specifica e separata istanza fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003.
Tutti i provvedimenti autorizzativi si intendono rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare dell'autorizzazione, con facoltà del Comune di Fossò, di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra motivata ragione. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere.

Art. 5 Servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni
Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento la struttura preposta al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico è l'Area Lavori Pubblici del Comune di Fossò.
L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed eventuali sopralluoghi necessari al rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e delle norme di Legge.

Art. 6 Modalità di presentazione e contenuti delle istanze.
Le istanze afferenti le manomissioni di suolo pubblico devono essere presentate esclusivamente con le modalità e la modulistica predisposta dal Comune di Fossò.
Tutte le istanze e le comunicazioni successive, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovranno essere inviate in formato elettronico, secondo le modalità disposte dal presente Regolamento.
Per ogni intervento dovrà essere presentata un'unica istanza di manomissione, salvo quanto previsto dai successivi Art. 18 e Art. 19.
Istanze presentate incomplete o con modulistica e/o modalità non conforme saranno rigettate con le modalità previste dal successivo Art. 7.
Le istanze dovranno comprendere:
- inquadramento dell'intervento, in scala non inferiore a 1:5000;
- stato di fatto, rappresentazioni grafiche dell'intervento, in scala non inferiore a 1:1000;
- stato di progetto (qualora la situazione finale non corrisponda allo stato di fatto), in scala non inferiore a 1:1000, oltre a sezioni e particolari costruttivi delle nuove opere previste in scala opportuna;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicati i punti di ripresa fotografici;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento.
Per gli interventi afferenti a convenzioni attive, non sarà necessario la presentazione della documentazione sopra elencata ma alla comunicazione d'inizio lavori alla quale dovrà essere allegata una breve descrizione dell'intervento con eventuali punti di ripresa fotografici ed una planimetria dell'intervento in scala non maggiore di 1:1000 con eventuali particolari che si rendano necessari alla miglior rappresentazione delle opere previste.
Le istanze devono chiaramente indicare data di previsione dell'inizio lavori oltre alla durata presunta degli stessi in giorni naturali consecutivi.

Le istanze devono contenere la nomina del Direttore dei Lavori/ Direttore di Cantiere che dovrà vigilare sui lavori per tutta la loro durata.
Per gli enti gestori di pubblici servizi il Direttore dei Lavori/ Direttore di Cantiere può essere svolto da un dipendente tecnico che abbia maturato comprovata esperienza di almeno 5 anni nel seguire cantieri di manomissione del suolo pubblico.
In caso di mancata indicazione di un Direttore dei Lavori/ Direttore di Cantiere i lavori non potranno essere svolti e pertanto in caso di dimissione o irreperibilità del Direttore dei Lavori/ Direttore di Cantiere, tutti i lavori dovranno essere immediatamente sospesi in attesa della nuova nomina del Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere.
Le istanze devono contenere chiaramente i nominativi delle ditte che provvederanno all'esecuzione dei lavori (compresi i subappaltatori) e dei rispettivi responsabili.

Art. 7 Procedimento di rilascio delle autorizzazioni
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di manomissione completa in ogni sua parte, l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione contenente, tra l'altro, tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione del periodo di validità.
I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta nel caso in cui la domanda sia incompleta della documentazione prevista. I termini sono altresì sospesi nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori approfondimenti tecnici.
Qualora necessario, il richiedente sarà invitato, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro massimo 10 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende rigettata, senza ulteriori comunicazioni e

Art. 8 Durata e validità delle autorizzazioni
La validità massima delle autorizzazioni è di 12 (dodici) mesi e viene stabilita nell'atto di autorizzazione.
L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare i limiti temporali indicati nell'autorizzazione.
Qualora i lavori non fossero ultimati entro i periodi prescritti dall'autorizzazione, l'occupazione sarà ritenuta abusiva ed il soggetto autorizzato dovrà corrispondere al Comune di Fossò, le penali indicate al successivo Art. 40.

Art. 9 Richieste di proroga
Qualora le opere previste non siano eseguite e concluse entro il tempo fissato dal provvedimento autorizzativo, il provvedimento stesso perderà di ogni efficacia, salvo richiesta di proroga da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione.
È facoltà del servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni, accogliere o negare le richieste di proroga.
Le richieste di proroga o spostamento dei periodi di validità delle autorizzazioni sono soggette al pagamento di diritti di segreteria secondo il vigente tariffario e devono essere presentate secondo le modalità previste all'Art. 6.

Art. 10 Modifiche alle autorizzazioni
In caso di circostanze impreviste ed imprevedibili ed indipendenti dalla propria volontà, il soggetto titolare dell'autorizzazione, può chiedere modifica dell'autorizzazione entro la naturale scadenza della stessa ripresentando il modello d'istanza.
Qualora tali circostanze si manifestassero durante l'esecuzione, i lavori non compresi nell'autorizzazione originaria saranno subordinati all'ottenimento di nuova autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 14 per gli interventi urgenti.
Le modifiche dei nominativi delle ditte esecutrici dei lavori, dovranno essere comunicate al servizio LL.PP., prima che le stesse intervengano nel cantiere pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 39.

Art. 11 Diniego, rigetto e revoca delle autorizzazioni

Le richieste oggetto del presente regolamento potranno essere accolte solamente nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. dal 25 al 28 del Codice della Strada e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento al Codice della Strada.
Qualora le attività e le opere da autorizzare risultino non conformi alle disposizioni di Legge e/o del presente Regolamento, il Comune di Fossò emana il provvedimento motivato di diniego.
L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta, rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio e patrimonio stradale.
Il Comune di Fossò, si riserva la facoltà di non concedere o di posticipare autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione del suolo pubblico in aree di recente realizzazione e/o manutenzione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2013 e smi.
È facoltà del Comune quella di indicare un preciso arco temporale per l'inizio dei lavori al fine di unire più interventi anche di diversi operatori.
L'autorizzazione sarà rigettata se non corredata dalla prova del pagamento delle spese di cui all'Art. 12, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003 per gli operatori delle telecomunicazioni.
L'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non sarà costituito il deposito cauzionale.
Il Servizio competente alla gestione delle strade può, per motivate ragioni di interesse pubblico, revocare o variare l'autorizzazione o prescrivere in corso d'opera ulteriori norme, in particolare relativamente alla buona esecuzione dei ripristini.
Il diniego, il rigetto e la revoca del provvedimento autorizzativo non comportano la restituzione delle spese.

Art. 12 Spese
Le istanze di autorizzazione sono soggette:
- al pagamento dei Diritti di Segreteria, annualmente determinati dal Comune di Fossò;
- al pagamento del Canone Unico per l'occupazione del suolo pubblico alla società di riscossione indicata dal Comune di Fossò.
- alla Imposta di Bollo.

Sono esenti dal pagamento delle somme sopra indicate i soggetti che ne dimostrano l'eventuale diritto all'esenzione.

Art. 13 Deposito cauzionale e garanzie
Il richiedente al fine del rilascio dell'autorizzazione deve costituire idoneo deposito cauzionale, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia d'adempimento di tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa nonché nel presente Regolamento nonché a garanzia del rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'intervento diretto in caso di inerzia del soggetto autorizzato.
L'importo del deposito cauzionale verrà determinato dal Comune di Fossò in base all'estensione ed alla tipologia dell'intervento di manomissione oltre che secondo la tipologia di pavimentazione esistente. Viene definita dal Comune di Fossò la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dall'Allegato A.
L'importo minimo del deposito cauzionale è comunque fissato in € 1.000,00 (Euro mille/00) indipendentemente dall'entità dei lavori e della superficie interessata.
La cauzione dovrà essere costituita a scelta dell'istante con bonifico, con c/c postale, o mediante fidejussione avvalendosi di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati.
In caso di fidejussione questa dovrà avere validità maggiore di 6 mesi dalla data presunta di conclusione dei lavori e contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla semplice richiesta scritta del Comune di Fossò. La fidejussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune di Fossò.
La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione dev'essere presentata, in originale o copia autentica, al Comune di Fossò, prima del rilascio della stessa.

Per lo svincolo della cauzione, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta con le modalità che saranno indicate dal Comune di Fossò. Lo svincolo sarà subordinato ad esito positivo di un sopralluogo di verifica dell'adempimento alle prescrizioni tecniche impartite, per quanto riscontrabile, da parte di un tecnico comunale che redigerà apposito verbale.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze non può aver luogo.
Nel caso che il titolare del provvedimento non effettui i lavori in conformità alle norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, il Comune di Fossò provvederà ad inviare diffida scritta contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per l'adempimento alle medesime. Decorso inutilmente tale termine il Comune di Fossò, disporrà l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, rivalendosi sulla cauzione presentata. In tal caso, la cauzione dovrà essere ripristinata per un arco temporale di 12 mesi dalla fine dei lavori, secondo l'importo originario entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza del provvedimento rilasciato.
Per gli Enti gestori dei pubblici servizi, titolari di convenzioni l'importo del deposito cauzionale viene stimato dall'ufficio competente in base al numero ed all'estensione degli interventi annuali previsti e non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
Ciascun deposito cauzionale avrà validità fin tanto che non saranno collaudati tutti i lavori a cui la stessa convenzione si riferisce e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune di Fossò per qualsivoglia modifica.
In caso di introito parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
La garanzia è svincolata entro 60 giorni dall'invio del C.R.E. da parte del Direttore Lavori/Direttore di Cantiere dell'intervento a seguito del ripristino definitivo e di verifica da parte dei tecnici comunali dello stato dei luoghi.
Le ditte che saranno incaricate per i soggetti autorizzati all'esecuzione dei lavori dovranno essere in possesso per tutta la durata dei lavori di idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile e penale verso terzi da danni cagionati dallo svolgimento dei lavori.

Art. 14 Interventi urgenti
Per gli interventi di riparazione guasti urgenti, causati da fughe di gas, acqua, rete fognaria, guasti elettrici e di reti di telecomunicazione, è possibile procedere immediatamente ai lavori di scavo inviando tramite Posta Elettronica Certificata entro 24 ore dall'inizio dell'intervento comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sul sito del Comune di Fossò.
Qualora non sia già stata stipulata una convenzione, entro 10 giorni dalla data di inizio lavori dovrà essere prodotta formale istanza mediante l'invio della documentazione prescritta dal presente regolamento in base all'intervento realizzato.
Qualora non sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'intervento in urgenza questo sarà ritenuto svolto in assenza di Autorizzazione.
La mancata presentazione dell'istanza entro i termini di cui al paragrafo soprastante farà sì che l'intervento sia considerato abusivo e l'attivazione delle sanzioni di cui all'Art. 39.
Per ogni intervento in urgenza, qualora non rientrante in una convenzione di cui all'Art. 18, dovrà essere comunque costituito deposito cauzionale che potrà essere restituito solo dopo avvenuto ripristino definitivo e ricevimento del C.R.E. a firma del Direttore Lavori/Direttore di Cantiere dell'intervento in oggetto.
Presso il cantiere deve essere conservata copia dell'avvenuta comunicazione della richiesta di lavori in urgenza. La mancata esibizione della avvenuta trasmissione della comunicazione al personale del Comune di Fossò che ne faccia richiesta, comporta l'applicazione delle previste sanzioni del C.D.S..

Art. 15 Divieti
È fatto divieto a tutti i titolari di autorizzazione di modificare, senza la produzione di una nuova istanza, l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando la revoca del provvedimento rilasciato ed il diritto dell'Ente di applicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, e di avviare i procedimenti per la messa in pristino e la rivalsa economica ad essa eventualmente correlata.
Il richiedente dovrà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale sarà inviata l'Autorizzazione.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il richiedente dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e svolgere gli stessi entro i termini indicati nell'autorizzazione, portandoli a termine con il ripristino provvisorio e successivamente con il ripristino definitivo secondo quanto previsto dall'Art. 22.
Qualora sia richiesta da più soggetti un'autorizzazione per le medesime aree e per attività che, per motivi tecnici o d'interferenza, risultassero tra loro incompatibili ad una realizzazione contemporanea, la priorità per l'esecuzione dei lavori sarà concessa in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.
Qualora le occupazioni interessino aree occupate da contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti il richiedente dovrà, prima dell'inizio dei lavori, darne comunicazione all' Ente Gestore del servizio, al fine di chiedere a proprie spese lo spostamento ed il successivo ripristino.
Per gli interventi realizzati dagli operatori delle telecomunicazioni, in deroga al presente articolo, valgono i termini e le modalità previste dall'articolo 88 e 93 del d.lgs. 259/03 ss.mm.ii.
Le modifiche dei nominativi delle ditte esecutrici dei lavori dovranno essere comunicate, prima che le stesse intervengano nel cantiere pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 39.

Art. 16 Lavori abusivi
I lavori effettuati in assenza dei relativi atti autorizzativi, ovvero sulla base di un provvedimento scaduto o revocato sono considerati abusivi. In tale ipotesi non rientrano quelli identificati all'Art. 14 che abbiamo completato le procedure previste nel medesimo articolo.
Nel caso di lavori abusivi sulla sede stradale e sue pertinenze, le violazioni rilevate saranno sanzionate così come previsto dal C.D.S e dal suo Regolamento di esecuzione.
Qualora, in base alla vigente normativa, gli abusi commessi possano essere sanati, i soggetti interessati devono provvedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento. L'abuso sanabile o sanato comporta, in ogni caso, il pagamento delle sanzioni pecuniarie prevista dall'art. 21 del C.D.S. oltre alla sanzione accessoria prevista dall'art.211 del C.D.S.;
Per gli abusi che non possono essere sanati, è fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente, comunque nei tempi assegnati dal Comune di Fossò, al ripristino dei luoghi illegittimamente occupati, ovvero alla demolizione delle opere abusive, a propria cura e spese, sulla base delle prescrizioni indicate dal Comune. In caso di inerzia provvederà al ripristino direttamente il Comune di Fossò addebitandone i costi ai soggetti interessati.
I medesimi soggetti sono altresì obbligati ad interrompere immediatamente l'uso illegittimo del bene pubblico o lo svolgimento dell'attività abusiva.
I soggetti che hanno svolto lavori abusivi dovranno presentare istanza al servizio competente al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria mediante l'utilizzo dell'idonea modulistica.
Oltre al pagamento delle sanzioni previste dal C.D.S. l'istanza dovrà essere corredata dal pagamento delle penali previste all'Art. 40.

TITOLO 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONVENZIONI

Art. 17 Programmazione degli interventi
Per gli interventi di ampliamento significativo o rinnovo delle reti tecnologiche che interesseranno il suolo ed il sottosuolo di proprietà comunale o di uso pubblico, i soggetti gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del C.D.S., hanno facoltà di consegnare al Comune di Fossò i "programmi annuali degli interventi" previsti.
Tale facoltà consente agli operatori di utilizzare delle procedure semplificate previste dall'Art. 18 del presente regolamento.
L'avanzamento dei lavori inseriti nella programmazione sarà verificato e saranno aggiornate le previsioni a cadenza trimestrale mediante l'indizione di apposite conferenze alle quali potranno partecipare tutti gli enti e gli operatori coinvolti nelle manomissioni di suolo pubblico nel territorio cittadino.
I programmi annuali degli interventi devono essere corredati dai seguenti elaborati:
- planimetria generale in scala opportuna e comunque non maggiore del 1:5.000 con l'individuazione delle zone d'intervento;

- planimetrie di dettaglio in scala non superiore del 1:1.000 degli interventi;
- progetto relativo ai singoli interventi (ai sensi dell'Art. 6);
- cronoprogramma dei lavori dell'anno di riferimento;
- eventuale elenco dei lavori già programmati negli anni successivi a quello di riferimento.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. con la richiesta di attivazione della procedura.
La programmazione degli interventi è finalizzata all'individuazione di lavori che possono essere realizzati in condivisione di risorse tra il Comune di Fossò e gli enti gestori di pubblici servizi.
Il Comune di Fossò, può indire una conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii., invitando tutti i soggetti che hanno presentato al Comune il "programma annuale d'intervento" per programmare e coordinare oltre che approvare i lavori previsti. In tale occasione verrà valutata la possibilità di realizzare canalizzazioni promiscue e le eventuali modifiche alla segnaletica e/o al sedime stradale in rapporto al miglioramento della sicurezza.
I progetti presentati nella programmazione annuale otterranno contestualmente alla loro approvazione l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, subordinata all'inserimento del progetto in una convenzione.
I soggetti che non presentano i programmi degli interventi ai sensi del presente articolo non possono beneficiare delle procedure semplificate di cui all'Art. 18 per gli interventi "grandi".

Art. 18 Convenzioni

I soggetti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del C.D.S. possono stipulare con il Comune di Fossò una convenzione di durata massima quinquennale per gli interventi "grandi" previsti nel piano annuale degli interventi ai sensi dell'Art. 17 ai sensi del Regolamento.
Nella richiesta di convenzione devono essere indicati:
a) la durata della convenzione;
b) il numero presunto di interventi annuali previsti;
c) descrizione sintetica per tipologia degli interventi previsti;
d) riferimenti alla programmazione annuale degli interventi
e) individuazione di eventuali periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;

I soggetti che hanno stipulato convenzione di cui sopra sono tenuti a presentare prima di ogni intervento:
- per gli interventi da realizzare, i soggetti che hanno stipulato la convenzione di cui sopra sono tenuti a presentare la sola comunicazione di inizio lavori in accordo con il cronoprogramma e secondo le modalità dell'Art. 20.
- per tutti gli interventi che l'Amministrazione riterrà di far rientrare nella convenzione sarà richiesto un unico deposito cauzionale che dovrà essere effettuato prima della stipula della convenzione stessa e che sarà stabilito in rapporto alle dimensioni ed al numero degli interventi.

Sarà facoltà del servizio LL.PP. al rilascio della convenzione accettare o negare l'inserimento di interventi particolarmente rilevanti nella convenzione.
In cantiere dovrà essere tenuta copia della convenzione, delle autorizzazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 19 Autorizzazioni cumulative

Per lavori di tipo ripetitivo da realizzarsi in diversi luoghi del territorio, possono essere chieste autorizzazioni cumulative.
La durata massima delle autorizzazioni cumulative sarà di 12 mesi e dovrà essere conforme alla programmazione approvata dalla conferenza dei servizi.
L'istanza di autorizzazione dovrà essere corredata di tutti gli elaborati previsti al presente regolamento.
Il deposito cauzionale verrà costituito secondo quanto previsto dall'Art. 13 sommando l'ammontare dei depositi per ogni singolo intervento ridotto dal 80% al 20% in proporzione al numero d'invertenti e dalla loro contemporaneità a discrezione del Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni.
L'avvio di ogni singolo intervento dovrà essere comunicato secondo quanto previsto dall'Art. 20

TITOLO 4 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 20 Inizio dei lavori

L'avvio di ogni intervento dovrà essere comunicato, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), in formato elettronico, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori fatto salvo di quanto diversamente previsto dall'Art. 14 del presente regolamento utilizzando il modello predisposto.
Per grandi interventi, la comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata 15 giorni prima dell'effettivo inizio.
Il soggetto autorizzato deve effettuare, a propria cura e spese, verifiche e indagini geologiche in relazione alla natura del sito e/o al tipo di scavo da effettuare, verifiche ed indagini sulla presenza di sottoservizi esistenti (reti gas, acqua, fognaria, ecc.).
Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori deve procurarsi tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito, tali esigenze dovranno essere specificate già nella richiesta di autorizzazione e, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere ottenute autonomamente le necessarie ordinanze per la temporanea gestione della viabilità.

Art. 21 Regole generali per l'esecuzione degli interventi

Gli interventi oggetto di provvedimento autorizzativo devono essere realizzati in modo tale da non intralciare la circolazione e garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza delle strade.
Presso il cantiere deve essere conservata copia dell'autorizzazione e delle avvenute comunicazioni di cui al presente articolo. La mancata esibizione della avvenuta trasmissione di dette comunicazioni al Comune di Fossò che ne faccia richiesta comporta l'applicazione delle previste sanzioni del C.D.S..

Art. 22 Ripristini

A seguito di interventi di manomissione del suolo pubblico o altre superfici di cui all'Art. 1 del presente Regolamento il titolare dell'autorizzazione dovrà a proprie spese attuare il ripristino temporaneo e definitivo delle superfici e degli elementi interessati.
Il ripristino temporaneo dovrà avvenire entro i tempi dell'autorizzazione e comunque nel più breve tempo possibile.
Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato non prima di 1 mese ed entro 6 mesi dal ripristino provvisorio, previo ottenimento, se necessario, della nuova ordinanza in linea di viabilità, fatto salvo diverse disposizioni presenti nell'autorizzazione stessa.
Il ripristino definitivo sarà autorizzato con la medesima autorizzazione allo svolgimento dell'intervento nei termini temporali del paragrafo soprastante.
Il ripristino definitivo dovrà prevedere anche l'eventuale segnaletica orizzontale precedentemente manomessa.
La mancata esecuzione a regola d'arte dei ripristini e nei termini di cui al presente Regolamento comporta il rifacimento degli stessi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni e penali di cui agli Art. 39 e Art. 40.
Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi, il Comune di Fossò potrà esonerare il titolare della autorizzazione dal ripristino definitivo, fermo restando il versamento della cauzione per il ripristino provvisorio ed il pagamento a titolo di indennizzo del costo dell'intervento di ripristino definitivo calcolato, in contraddittorio, sulla base di prezzari vigenti e riconosciuti e comprensivo delle spese tecniche e degli oneri fiscali e previdenziali.

Art. 23 Modifiche alla segnaletica verticale e/o orizzontale

Durante l'esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato deve predisporre, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale ed in materia di sicurezza e secondo le eventuali prescrizioni impartite nell'ordinanza temporanea in linea di viabilità.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione devono essere ben visibili e posti idoneamente distanziati dalle aree di lavoro (anche al fine di evitare che il passaggio veicolare possa caricare le sponde degli scavi e provocare cedimenti). Le recinzioni e la segnaletica devono essere mantenute fino alla completa ultimazione dell'intervento.
In caso della necessità di manomissione/modifica temporanea della segnaletica verticale stradale esistente, il titolare dell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio LL.PP..
Sarà onere del titolare dell'autorizzazione durante lo svolgimento dei lavori posizionare la segnaletica orizzontale e verticale provvisoria, gli eventuali impianti semaforici e regolare il traffico mediante l'utilizzo di movieri.
A conclusione dell'intervento dovrà essere riposizionata, a spese del titolare dell'autorizzazione, tutta la segnaletica verticale preesistente anche utilizzando nuovi elementi qualora quelli esistenti risultassero danneggiati e non più utilizzabili a seguito della rimozione.
Qualora i lavori coinvolgano segnaletica orizzontale il titolare dell'autorizzazione dovrà a proprie spese attuare tutte le modifiche necessarie durante l'intervento oltre al rifacimento della segnaletica preesistente sia a seguito del ripristino provvisorio che dopo il definitivo.
La segnaletica orizzontale di cantiere deve essere realizzata esclusivamente secondo quanto previsto dal C.D.S. e del d.lgs. n. 81/2008. La segnaletica verticale se non fissata solidamente a terra dovrà essere fissata con sacchi di sabbia in numero minimo sufficiente ad evitare il ribaltamento dei cartelli dovuto a venti forti.
Dovrà essere posizionato in una zona visibile (possibilmente sulla recinzione di cantiere) il cartello di cantiere che tra le altre indicazioni dovrà riportare chiaramente:
- numero e data dell'autorizzazione alla manomissione;
- data d'inizio lavori e data presunta di fine lavori;
- nome del soggetto autorizzato e delle ditte esecutrici.

Art. 24 Fine lavori e certificati di regolare esecuzione

Prima della riapertura al pubblico passaggio dell'area di cantiere, il soggetto autorizzato provvede a rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e rifiuto derivante dall'intervento realizzato.
Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su espressa richiesta del Comune di Fossò, senza che sia possibile eseguire il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo, ecc.) prima dell'apertura al traffico, il soggetto autorizzato dovrà a propria cura e spese ripristinare gli scavi provvisoriamente.
Entro 90 giorni dall'esecuzione del ripristino definitivo, il soggetto autorizzato provvederà ad inviare il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere dell'intervento, attestante la conformità delle opere a quanto autorizzato.
In caso di interventi realizzati in forza di convenzioni di cui all'Art. 18 il soggetto autorizzato provvederà ad inviare i certificati di regolare esecuzione redatti in maniera cumulativa per gli interventi ripristinati definitivamente a cadenza trimestrale.
In caso di autorizzazioni cumulative di cui all'Art. 19 il soggetto autorizzato provvederà ad inviare i certificati di regolare esecuzione, che potranno essere redatti anche in maniera cumulativa, entro 90 giorni dalla conclusione dei singoli interventi.
I certificati di regolare esecuzione, per le opere relative agli interventi oggetto di convenzioni o autorizzazioni cumulative ovvero per gli interventi non rientranti nelle convenzioni o nelle autorizzazioni cumulative, dovranno essere corredati una relazione fotografica dell'intervento, a firma del Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere, con riprese fotografiche prima, durante e dopo i lavori che consentano di risalire alle fasi salienti dell'intervento.
Qualora i lavori abbiano comportato a modifiche dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato dovrà presentare un AS BUILD, (disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra progetto e realizzazione) a firma del Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere, con evidenziate puntualmente le modifiche effettuate che devono essere comunque preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Art. 25 Manutenzioni successive agli interventi

Su segnalazione dell'Amministrazione sarà eseguita a cura e spese del soggetto autorizzato ogni manutenzione delle opere oggetto dell'autorizzazione per i 1 anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione qualora non siano intervenuti ulteriori e successivi lavori di manomissione delle medesime aree da parte di altri soggetti.
Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve garantire il pronto intervento per eventuali ripristini, in massimo 24 ore dalla richiesta da parte del Comune di Fossò. In caso contrario il Comune di Fossò, interverrà in autonomia addebitando l'intervento al titolare dell'autorizzazione valutando lo stesso secondo i prezzi previsti dai prezzari vigenti.
Nel caso di "rovina" o "gravi difetti" dell'infrastruttura stradale (compresi pozzetti, chiusini, ecc.) a seguito di lavori di manomissione della stessa in conseguenza diretta dei lavori di manomissione, il soggetto autorizzato è tenuto, per 10 anni dall'emissione del C.R.E., a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 26 Incidenti e danni
Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni agli impianti, alle reti tecnologiche o di scarico, il soggetto autorizzato dovrà tempestivamente comunicare l'evento al Comune di Fossò ed al Gestore del servizio danneggiato.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere all'immediata messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture danneggiate mediante l'utilizzo esclusivamente di ditte abilitate allo svolgimento delle operazioni sugli impianti interessati.
Qualora per i ripristini, vengano utilizzate tecnologie e materiali difformi da quelle in uso, non vengano eseguiti i lavori a regola d'arte e secondo le modalità tecniche del Gestore del servizio danneggiato il Comune e/o l'ente gestore potrà eseguire in autonomia i lavori di riparazione. In tale caso è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'Art. 39 e Art. 40.
Qualora la complessità o la natura dell'intervento lo richieda, il Comune e/o il gestore della rete danneggiata potranno imporre che lo svolgimento della riparazione avvenga mediante l'utilizzo di proprio personale o ditte di fiducia, addebitando il costo dell'intervento al soggetto autorizzato.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni a cose e/o a persone che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di inizio dei lavori e fino a quando il certificato di regolare esecuzione non assume carattere definitivo sono esclusivamente attribuibili al soggetto autorizzato.
Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato restando perciò il Comune di Fossò totalmente esonerato e indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 27 Sondaggi e prove in sito e di laboratorio
Al fine della verifica delle opere di ripristino, il soggetto autorizzato deve effettuare a propria cura e spese tutte le verifiche, i sondaggi e le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere ed a discrezione dal Comune, in caso di lavori di particolare importanza.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a richiesta del Comune di Fossò, alla presentazione di tutti i certificati dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere.

Art. 28 Opere che coinvolgono strutture
Qualora i lavori oggetto della richiesta di manomissione del suolo pubblico coinvolgano manufatti con valenza strutturale il soggetto autorizzato dovrà incaricare a proprie spese uno o più tecnici abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali per la redazione del progetto / verifica strutturale (verifiche statiche, sismiche, geologiche e geotecniche), della direzione lavori ed eventualmente del certificato di collaudo strutturale in accordo con quanto previsto dalla normativa di settore.

Art. 29 Sicurezza
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada, il soggetto autorizzato deve disporre le opere ed i materiali (sia durante il corso dei lavori, che a lavori ultimati) in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico.

Il cantiere dovrà garantire la distanza minima di sicurezza tra lo scavo ed il traffico (delimitata da recinzione possibilmente rigida ma non stabilmente infissa).
Per tutta la durata dei lavori dovranno essere rispettate le disposizione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..
Ai sensi del d.lgs. 81/2008, nei cantieri temporanei e mobili, in caso di presenza non contemporanea di più imprese, risulta obbligatoria la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione.

Sezione II – Norme tecniche

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI COMUNI

Art. 30 Prescrizioni generali sull'esecuzione dei lavori

Tutti gli scavi dovranno essere realizzati limitando al massimo la loro estensione.
Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano interessate aree circostanti le zone di intervento con deposito di materiali e/o passaggio dei mezzi d'opera tali da provocare il danneggiamento delle superfici (marciapiedi, parcheggi, ecc.), il richiedente dovrà provvedere a proprie spese al ripristino a regola d'arte di tale aree.
Se durante l'esecuzione dei lavori venisse danneggiato qualsiasi manufatto stradale, impianto, infrastruttura o arredo urbano, anche se non oggetto delle lavorazioni, il soggetto autorizzato sarà tenuto al completo ripristino a sue spese, indipendentemente dallo stato preesistente.
Nell'esecuzione di tutti i lavori è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati esclusivamente se provvisti di pattini gommati. In caso di inottemperanza la ditta esecutrice sarà tenuta in caso di danni alla pavimentazione stradale obbligata all'immediato ripristino.
Nel corso dei lavori devono essere adottate tutte le cautele necessarie per ridurre le emissioni di polveri e di rumori secondo le disposizioni di settore.
Per qualsiasi intervento deve essere sempre previsto il riporto di tutti i chiusini e caditoie stradali, interessati dai lavori, alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.
In caso di manomissioni di strutture realizzate negli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza il ripristino definitivo dovrà coinvolgere tutte le corsie e/o i marciapiedi interessati dall'intervento.
In caso di manomissioni di marciapiedi di larghezza inferiore o uguale a 1,50 m il ripristino del manto di usura dovrà riguardare l'intera larghezza del marciapiede per tutto il tratto interessato dalla manomissione.

Art. 31 Prescrizioni per gli scavi

Il Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere, deve valutare la resistenza del terreno e delle fronti dello scavo e far predisporre le opportune opere provvisionali di sostegno del terreno.
Nel caso di scavi trasversali rispetto l'asse stradale, gli stessi dovranno essere realizzati per porzioni in maniera da assicurare la continuità del traffico.
Nel caso di scavi longitudinali, a fine di evitare fessurazioni e franamenti, lo scavo dovrà essere eseguito a tratti non maggiori di 25 metri. Lo scavo dovrà essere riempito e ricompattato prima di proseguire con un tratto successivo.
Il materiale scavato dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di cantiere al fine di non gravare sulle sponde dello scavo e non costituire intralcio alla circolazione.
Il materiale risultante dallo scavo, dovrà seguire la disciplina relativa ai rifiuti e/o il regime delle terre e rocce da scavo secondo quanto stabilito dal d.lgs. n° 152/2006, Legge n. 2 del 28/01/2009 e DGR n. 2424/08 della Regione Veneto.
Le sponde dello scavo dovranno essere protette al fine di evitare il dilavamento da eventuali acque meteoriche.
Nel caso di cedimento delle sponde dello scavo e conseguente svuotamento del terreno sotto la sovrastruttura stradale non oggetto d'intervento, la ditta esecutrice dovrà provvedere alla demolizione della porzione di sovrastruttura interessata dallo svuotamento ed il ritombamento

dello scavo secondo le modalità previste dall'Art. 32 oltre al ripristino provvisorio e definitivo del suolo pubblico.

Art. 32 Ritombamento dello scavo

Qualora non diversamente specificato nell'autorizzazione, il ritombamento dello scavo dovrà avvenire mediante la copertura delle condutture con sabbia adeguatamente compattata.
Il riempimento dello scavo dovrà avvenire, salva diversa disposizione contenuta nell'autorizzazione:
- per scavi trasversali all'asse stradale, per scavi su viabilità principale e per scavi in viabilità con passaggio di carichi pesanti, con misto cementato (dosaggio >40 kg/mc) adeguatamente compattato per spessori di massimo 20 cm;
- per tutti gli altri scavi con materiale inerte compattato per spessori di massimo 20 cm.

Al di sopra dello strato di riempimento dovrà essere realizzata la sovrastruttura stradale come da prescrizioni tecniche generali riportate nel presente regolamento e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione. In generale il ripristino dovrà essere realizzato utilizzando gli stessi materiali, la medesima tipologia costruttiva e gli spessori della sovrastruttura stradale esistente e, nel caso di pavimentazioni lapidee, prediligendo il recupero dei materiali rimossi.
La configurazione finale del piano viabile non dovrà presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale che trasversale rispetto la configurazione originaria.

TITOLO 2 – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Art. 33 Manomissioni su pavimentazioni bituminose

Il taglio della pavimentazione deve essere eseguito con fresa meccanica, per la larghezza stabilita.
Nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione può essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante.
A prescindere dalle dimensioni in superfici dello scavo, salvo diverse disposizioni, il soggetto autorizzato dovrà rimuovere una zona di sovrastruttura minimo di 50 cm di larghezza, su tutto il perimetro dello scavo, al fine di consentire il raccordo della pavimentazione esistente con la nuova mediante il rifacimento della sovrastruttura stradale. Per scavi adiacenti al cordolo di marciapiedi si potrà non demolire la zona del marciapiede adiacente lo scavo, qualora la pavimentazione del marciapiede non risulti danneggiata dai lavori; si dovrà verificare l'integrità e la stabilità del cordolo ed eventualmente rimuoverlo e ricollocarlo.
Qualora a seguito di uno scavo alcune zone limitrofe risultassero danneggiate o cedute a seguito dei lavori, queste dovranno essere ripristinate anche se non oggetto d'intervento.
È assolutamente vietato coprire qualsiasi pozzetto, caditoia o altro elemento stradale con i manti bituminosi. Tutti i pozzetti, chiusini, griglie, ecc. dovranno a conclusione degli interventi risultare complanari con il manto stradale.

Art. 34 Ripristino provvisorio

Il soggetto autorizzato dovrà a proprie spese procedere al ripristino provvisorio da effettuare con conglomerato bituminoso a caldo con macchina vibrofinitrice, di analogo spessore e caratteristiche dell'esistente, da eseguirsi a regola d'arte sull'area di scavo e sulle zone di rimozione della sovrastruttura.
Il ripristino provvisorio comprende anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata, rimossa o danneggiata.

Art. 35 Ripristino definitivo

Il ripristino definitivo dovrà avvenire con le tempistiche previste dall'Art. 22 del presente regolamento e secondo le modalità tecniche di seguito riportate.
Per interventi eseguiti sulla carreggiata stradale il ripristino definitivo dovrà comprendere il rifacimento totale dello strato di binder (min. 10 cm) ed usura (min. 4 cm), previa fresatura, completa delle corsie o delle aree di parcheggio interessate dagli interventi per un tratto di 1,50

metri prima e dopo lo scavo nella direzione dell'asse stradale. I lati dell'area di ripristino dovranno essere per lo più ortogonali all'asse stradale.
Per strade la cui larghezza risulta inferiore a 4 metri:
- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (Figura 1);
- nel caso di attraversamento, sia totale che parziale, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della sezione stradale (Figura 2, 3, 4 e 6);
- nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza tra le fronti degli scavi risulta inferiore a metri 5 (Figura 5).
Per strade la cui larghezza risulta superiore a 4 metri:
- nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (Figura 7);
- nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (Figura 8 e 10);
- nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per tutta la larghezza della carreggiata (Figura 9);
- nel caso di scavi longitudinali e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per la lunghezza dovuta sull'altra corsia (Figura 11 e 13);
- nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (Figura 12);
- nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (Figura 14).
In caso di coinvolgimento di intersezioni stradali dovrà essere ripristinata l'intera superficie dell'intersezione secondo le disposizioni che saranno impartite nell'autorizzazione.
Per interventi su marciapiedi che non coinvolgono la sede stradale il ripristino definitivo dovrà comprendere il rifacimento della sovrastruttura mediante la realizzazione di un getto in calcestruzzo per una estensione longitudinale di 50 cm prima e dopo lo scavo ed il rifacimento del manto di usura per un tratto di 1,50 metri prima e dopo lo scavo.
In caso di contemporanea manomissione della sede stradale e del marciapiede il ripristino dovrà interessare un'area uniforme estesa per un tratto ortogonale al verso di marcia per un tratto di 1,50 metri prima e 1,50 metri dopo gli scavi.
Qualora, a seguito di "rovina" o "gravi difetti", si renda necessario il rifacimento dell'area oggetto di intervento dovrà essere eseguita una ripavimentazione completa delle aree interessate per la medesima estensione prevista nell'autorizzazione originaria salvo deroghe che potranno essere valutate dal soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni.
Nelle aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali, in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
b) privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni dell'Ufficio LL.PP. e comunque con il riporto di non meno di cm 20 di terra di coltura selezionata.
Resta a carico del titolare della autorizzazione, l'onere dell'annaffiatura e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
Gli scavi non dovranno interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze dovranno essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo od in presenza dell'Ufficio comunale competente.
Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione Comunale richiederà, attraverso l'Ufficio Tecnico Area LL.PP., la messa a dimora di un equivalente numero di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Resta salvo il principio che rimane a carico dell'Impresa autorizzata ai lavori l'onere per l'attecchimento, la cura e l'annaffiatura per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Tecnico Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza stessa.

Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, l'Impresa autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
È vietato utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, seguendo le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.
Per quanto riguarda la segnaletica in generale e l'arredo urbano, eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica verticale, cordoli, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio dell'Area Lavori Pubblici. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo. Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota.

Art. 36 Mini e micro trincee
È consentito l'utilizzo dei sistemi denominati mini o micro trincee nella posa di sottoservizi al fine di limitare la durata degli interventi.
La realizzazione di mini e micro trincee dovrà essere realizzata prevalentemente all'esterno dei marciapiedi ed in subordine nei marciapiedi. Nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza, a causa di presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite nella piattaforma stradale prioritariamente nella banchina. In caso di utilizzo della carreggiata dovranno collocarsi nella parte più esterna della carreggiata e preferibilmente coincidente con la striscia di margine se presente.
Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà ottenere il parere da parte degli enti gestori di pubblici servizi presenti sul territorio in relazione alla non interferenza della mini o micro trincea con sottoservizi esistenti con particolare riguardo a linee elettriche e telefoniche, reti gas, reti di adduzione idrica, reti di scarico acque reflue ed acque meteoriche.
Il ripristino definitivo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori secondo le modalità riportate dall'articolo 8 del Decreto 01.10.2013.
Il ripristino dello strato di binder e dello strato d'usura (per un minimo di 4 cm) dovrà essere effettuato a caldo con macchina vibrofinitrice, previa fresatura della struttura stradale esistente.

TITOLO 3 – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO

Art. 37 Manomissioni su pavimentazioni lapidee
Gli interventi di manomissione su pavimentazioni in materiale lapideo (es. cubetti e lastre di porfido, arenaria, ciottolo, ecc.) devono essere eseguiti conformemente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
Il disfacimento delle pavimentazioni lapidee deve essere eseguito per un'area maggiorata di almeno 50 cm rispetto il perimetro dello scavo e comunque nel rispetto del disegno geometrico di lastre ed altri elementi presenti nella pavimentazione. In tale aerea dovrà essere inoltre eseguito il rifacimento di tuttala sovrastruttura stradale come da situazione preesistente con le medesime caratteristiche e tipologie realizzative.
Nel caso di lastre, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente, per essere successivamente riposizionate nelle medesime posizioni, ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica. Per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento in luogo appositamente individuato, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente. Qualora venissero danneggiati elementi lapidei dovranno essere ripristinati con altri di medesimo materiale, colore e forma.
Nel caso di pavimentazioni in cubetti dovranno, se possibile, essere recuperati gli stessi elementi rimossi. In caso contrario dovranno essere riposizionati elementi dello stesso materiale, colore e forma. Dovranno essere rispettati i disegni geometrici delle pavimentazioni esistenti.

Potrà essere chiesto che i materiali rimossi e non più utilizzabili vengano portati alle pubbliche discariche o portati in magazzino comunale il tutto ad onere dell'esecutore dell'intervento.
Le pavimentazioni in lastre, cubetti o ciottoli, laterali all'area di scavo e non interessate dai lavori, dovranno essere "bloccate" da uno scivolo di materiale bituminoso o cementizio che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
Il Comune di Fossò potrà imporre che vengano realizzate ulteriori lavorazioni al fine di creare una situazione di maggior stabilità della fondazione stradale (es. realizzazione di solette in cls o c.a.) per evitare cedimenti differenziali rispetto alla pavimentazione esistente non oggetto di lavori che risultano già assestate nel tempo.

Sezione III – Norme finali

Art. 38 Controlli

La Polizia Locale ed il Comune di Fossò, per le rispettive competenze, provvedono a far rispettare il presente Regolamento.
Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme contenute nel presente Regolamento ed alle condizioni particolari dell'autorizzazione, fermo restando le sanzioni e le penali previste di seguito, il Comune di Fossò potrà imporre l'adeguamento e/o il rifacimento delle opere eseguite entro un congruo termine che non potrà comunque superare i 30 giorni, trascorso il quale il Comune potrà disporre la revoca dell'autorizzazione ed il rifacimento delle opere eseguite a spese dei titolari della autorizzazione.
Il Comune di Fossò e quanti altri competenti, faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, eleveranno contestazioni previste dal C.D.S..
Nel caso di ripetute violazioni alle norme e/o prescrizioni del presente regolamento da parte del titolare dell'autorizzazione o da parte delle ditte incaricate allo svolgimento dei lavori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, il Comune di Fossò si riserva la possibilità della revoca dell'autorizzazione provvedendo d'ufficio al ripristino con rivalsa delle spese sostenute.

Art. 39 Sanzioni

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale:
- senza la specifica autorizzazione;
- con autorizzazione scaduta;
- in difformità rispetto a quanto riportato nella specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento e/o previsto dalle norme del Codice della Strada;

è soggetto alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 21, 25 e 27 del d.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione che per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione superiore a quella autorizzata, e non provvedesse a presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata, disattendendo in tal modo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso, verrà applicata allo stesso soggetto titolare della specifica autorizzazione una penale prevista dall'art. 40 del presente Regolamento, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti.
Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione omettesse di comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, la data di inizio dell'intervento autorizzato, disattendendo in tal modo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso, verrà applicata allo stesso soggetto titolare della specifica autorizzazione una penale prevista dall'art. 40 del presente Regolamento, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti. Sono fatte salve motivate giustificazioni del titolare dell'autorizzazione che saranno valutate caso per caso del Settore Lavori Pubblici.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada sono da comminarsi a cura del
Comando di Polizia Locale.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive, il ripristino di eventuali sottoservizi e/o impianti danneggiati dai lavori o la cessazione dell'attività, a seconda della violazione contestata.
In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, applicando in tal caso i prezzi da prezzari ufficiali e riconosciuti, oltre alle spese tecniche e degli oneri fiscali e previdenziali, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura civile e penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità.
Il mancato pagamento delle sanzioni comporterà la sospensione delle relative autorizzazioni e convenzioni con obbligo di immediata sospensione dei lavori.
In caso di mancato pagamento delle sanzioni comporterà l'impossibilità dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 40 Penali
In caso di inosservanza delle normative tecniche vigenti, delle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento e delle prescrizioni tecniche previste nell'atto autorizzativo si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni singola trasgressione rilevata.
In caso di inosservanza delle norme e procedure amministrative previste nel presente regolamento si applicherà una penale di € 500,00 per ogni singola trasgressione.
I motivi per i quali sono applicate le suddette penali, l'entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia, i termini temporali per il pagamento della penale ed ogni altra informazione utile verranno comunicate al Titolare dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile dell'Area LL.PP. o di un suo delegato.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità.
Qualora il soggetto autorizzato non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, dell'autorizzazione cumulativa o della convenzione, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.
Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell'autorizzazione. In tal caso verranno applicati i prezzi di prezzari ufficiali e riconosciuti.
La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti, fatta salva richiesta di proroga entro i termini previsti dall'Art. 9, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste per legge, norme, regolamenti.
In caso di mancato invio del C.R.E. entro i termini previsti dall'Art. 24, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo.
Il mancato pagamento delle penali entro i termini indicati nell'atto di contestazione comporterà la sospensione delle relative autorizzazioni e convenzioni con obbligo di immediata sospensione dei lavori.
In caso di mancato pagamento delle penali comporterà l'impossibilità dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 41 Revoca, sospensione e non emissione di autorizzazioni a seguito di reiterate inadempienze
In caso di reiterate inosservanze alle disposizioni del presente Regolamento, da parte di soggetti autorizzati o da parte delle ditte incaricate dei lavori, il Comune di Fossò, può sospendere e revocare l'autorizzazione oggetto d'inosservanza ed inoltre può revocare o sospendere tutte le altre autorizzazioni già rilasciate ai medesimi soggetti e conseguentemente i relativi lavori in essere.

Per i suddetti motivi il Comune di Fossò, potrà sospendere l'emissione di nuove autorizzazioni a soggetti inadempienti o a soggetti che decidano di affidare i lavori a ditte che si sono rese inadempienti ai sensi del presente Regolamento.
Tali disposizioni possono essere applicate anche per convenzioni per allacciamenti alle utenze e piccoli interventi (Art. 18) e le autorizzazioni cumulative (Art. 19) ed interventi urgenti (Art. 14).
In caso di sospensioni dovute per inosservanze di legge o delle prescrizioni del presente Regolamento, i termini previsti nella autorizzazione rimangono invariati (inizio e fine lavori, ecc.).

Art. 42 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
A decorrere dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
Ai provvedimenti emessi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento lo stesso non sarà applicato salvo richiesta da parte dello stesso richiedente.
Le disposizioni di Leggi statali e regionali sopravvenute, che saranno in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, si intenderanno immediatamente prevalenti su di esse.

Art. 43 Foro competente
In caso di controversia fra il Garante ed il Comune, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 CPC.

ALLEGATO “A”

Determinazione della cauzione per interventi di manomissione suolo pubblico, da calcolare sulla superficie effettiva da ripristinare definitivamente:

a) manomissioni di suolo pubblico in conglomerato bituminoso (compresi marciapiedi): Cauzione = 150 €/mq

b) manomissioni di pavimentazioni in cubetti in porfido o arenaria: Cauzione = 200 €/mq

c) manomissioni di pavimentazioni in lastre di materiale lapideo: Cauzione = 250 €/mq

d) manomissioni di pavimentazioni in calcestruzzo o similare: Cauzione = 150 €/mq

e) manomissioni di suolo pubblico non pavimentato: Cauzione = 50 €/mq

ALLEGATO "B"

Al Comune di Fossò
piazzale Guglielmo Marconi n. 3
30030 Fossò (VE)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la Sottoscritto/a,
Cognome _____ Nome _____ Nato a _____ (_____) il ___/___/_____ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
in qualità di:
❑ Privato cittadino – Tel. _____ E-mail _____
❑ Legale rappresentante/ altro (specificare _____) della Società/Ditta _____ con sede/Residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Cellulare _____ E-mail _____ PEC _____

CHIEDE

● di poter eseguire uno scavo della lunghezza di m _____, larghezza di m _____ e profondità di m _____ in via _____ n. _____, larghezza strada _____ tipologia di pavimentazione interessata dalla manomissione _____;
● di poter occupare _____ mq (area di cantiere + area di scavo) di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per una durata di gg. _____
● per la seguente tipologia di scavo:

❑ allaccio fognario
❑ allaccio gas
❑ allaccio acqua
❑ allaccio telefonico
❑ allaccio elettrico
❑ altro _____

A tal fine,
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti

DICHIARA
ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

● Il Direttore dei Lavori sarà:
Denominazione _____ con Studio a _____ (_____) in via _____ n. _____ P.I _____ C. F. _____ Telefono _____ Cellulare _____ Iscritto all'Albo di/degli _____ di _____ al n° _____
● L'impresa esecutrice dei lavori sarà
Denominazione_____ con sede legale a _____ (_____) in via _____ n. _____ P.I _____ C. F. _____ Iscritta con n. _____ alla C.C.I.A.A. di _____ Telefono _____ Cellulare _____

SI IMPEGNA, INOLTRE

a) ad eseguire i lavori in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
b) a verificare preventivamente la presenza di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, assumendosi, di conseguenza, ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente richiesta di autorizzazione;
c) ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:
 1. della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benestare finale;
 2. della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benestare finale;
 3. della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
 4. della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori autorizzati;
 5. del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
 6. del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento comunale a dalle vigenti disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione/nulla osta solleva l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.
d) ad assumere a proprio carico sia l'onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benestare finale.
e) a rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

❑ Elaborato grafico con inquadramento dell'intervento, in scala non inferiore a 1:5000;
❑ Elaborato grafico dello stato di fatto, rappresentazioni grafiche dell'intervento, in scala non inferiore a 1:1000;
❑ Elaborato grafico dello stato di stato di progetto (qualora la situazione finale non corrisponda allo stato di fatto), in scala non inferiore a 1:1000, oltre a sezioni e particolari costruttivi delle nuove opere previste in scala opportuna;
❑ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicati i punti di ripresa fotografici;
❑ Relazione tecnica descrittiva dell'intervento.
❑ Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'addetto incaricato a ricevere la pratica];
❑ Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico - COSAP da effettuare: (Attenzione: sulla ricevuta dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero di Protocollo della domanda, i dati anagrafici e la ragione sociale della Ditta richiedente)

Il pagamento dovrà essere effettuato on-line, con le modalità specificate nel sito del Comune di Fossò (www.comune.fosso.ve.it), "pagoPa - my pay", o il portale della

Regione del Veneto dei pagamenti elettronici denominato "MyPay", con riportata la causale "*Manomissione Via …..*".

❑ Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del Deposito Cauzionale a garanzia del ripristino dello scavo effettuato on-line, con le modalità specificate nel sito del Comune di Fossò (www.comune.fosso.ve.it), "pagoPa - my pay", o il portale della Regione del Veneto dei pagamenti elettronici denominato "MyPay", con riportata la causale "*Manomissione Via….. Deposito cauzionale*".

❑ Restituzione cauzione: intestatario conto _____Cod. IBAN_____;

❑ 2 Marca da bollo di € 16,00 (una sull'istanza e una per l'autorizzazione)

❑ Diritti di segreteria pari a € 100,00 da effettuare: (Attenzione: sulla ricevuta dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero di Protocollo della domanda, i dati anagrafici e la ragione sociale della Ditta richiedente)

Il pagamento dovrà essere effettuato on-line, con le modalità specificate nel sito del Comune di Fossò (www.comune.fosso.ve.it), "pagoPa - my pay", o il portale della Regione del Veneto dei pagamenti elettronici denominato "MyPay", con riportata la causale "*Manomissione Via …… Diritti di Segreteria*".

❑ Copia Autorizzazione e/o il Nulla Osta rilasciata da Enti proprietari della strada o titolari di Concessioni sulle canalizzazioni di servizi a rete, oggetto della domanda.

Si informa che la sottoscrizione del presente modulo acconsente anche all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata nell'allegato, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi;

Data,

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)
…….....

Qualora la stessa sia resa con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore.

Qualora per la realizzazione dell'intervento da eseguire si renda necessario modificare l'attuale regolamentazione ed andamento del traffico veicolare della/e strada/e e pertinenze interessata/e dalla manomissione occorre richiedere l'ordinanza di disciplina temporanea della circolazione stradale per lavori (almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori), da parte della ditta che effettuerà l'intervento, utilizzando l'apposita modulistica disponibile on line sul sito del Comune di Fossò.

La presente domanda deve essere trasmessa, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori di manomissione, tramite PEC (imprese) o consegnata al protocollo (solo privati), piazzale Guglielmo Marconi n. 3, tel. 0415172311 o PEC all'indirizzo amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.
Desideriamo informarla che il Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e smi, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Sui diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Fossò
Responsabile del trattamento dei dati: Comune di Fossò
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. predetto, La informiamo che:
a) Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo da Lei richiesto;

b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale con successivo trattamento anche cartaceo;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con il Comune;
d) in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non potrà dare seguito alle richieste dell'Utente o potrebbero essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso;
e) i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'Albo Comunale nei casi previsti dalle Leggi e/o Regolamenti vigenti in materia;
f) I dati possono essere conosciuti e trattati dal responsabile e dagli incaricati all'elaborazione dell'istanza;
g) I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Fossò per finalità statistiche;
h) in relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

ALLEGATO "C"

Al Comune di Fossò
piazzale Guglielmo Marconi n. 3
30030 Fossò (VE)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la Sottoscritto/a, _____ nato a _____ (_____) il _____ C.F. _____ in qualità di:
❑ Privato cittadino – Tel. _____ E-mail _____
❑ Legale rappresentante / altro (specificare _____) della Società/Ditta _____ con sede/Residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Cellulare _____ E-mail _____ PEC _____
titolare dell'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico n. _____ rilasciata in data _____ prot. n. _____ per l'intervento da eseguire in via _____ civ. n._____ ;

C O M U N I C A

che i lavori saranno iniziati in data _____e termineranno il _____
L'esecutore dei lavori è l'Impresa _____ con sede a _____ (_____) in via _____ n. _____
Tel./cell. _____ PEC _____

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora i lavori ricadano in sede stradale e per l'esecuzione degli stessi sia necessaria la modifica temporanea alla viabilità, la ditta esecutrice dovrà presentare domanda per l'emissione di apposita ordinanza per le modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale in termini di istituzione di obblighi e/o divieti temporanei.

Data,

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)
…….....

Qualora la stessa sia resa con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido

ALLEGATO "D"

Al Comune di Fossò
piazzale Guglielmo Marconi n. 3
30030 Fossò (VE)

COMUNICAZIONE FINE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la Sottoscritto/a, _____ nato a _____ (_____) il _____ C.F. _____ in qualità di:
❑ Privato cittadino – Tel. _____ E-mail _____
❑ Legale rappresentante / altro (specificare _____) della Società/Ditta _____ con sede/Residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Cellulare _____ E-mail _____ PEC _____
titolare dell'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico n. _____ rilasciata in data _____ prot. n. _____ per l'intervento da eseguire in via _____ civ. n._____ ;

C O M U N I C A

Che i lavori sono terminati in data e pertanto chiede la restituzione della cauzione di € _____a garanzia della rimessa in pristino delle opere manomesse, effettuata mediante:
❑ Bonifico al Tesoriere Comunale in data _____
❑ Fidejussione n. _____ del _____ prestata da _____

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara che la rimessa in pristino delle opere manomesse è stata realizzata a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata e si assume ogni responsabilità per eventuali danni non rilevabili al momento attuale. In allegato il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori/Direttore di Cantiere dell'intervento, attestante la conformità delle opere a quanto autorizzato.

Ai fini della restituzione della cauzione chiede il sopralluogo di verifica che attesti la regolarità dei lavori di ripristino, comunica:
- Cognome e nome del beneficiario/nome ditta: _____
- Residente/sede legale a _____ (____) in via _____ n. _____
- Codice fiscale/Partita IVA _____
- Modalità di pagamento:
 - ❑ bonifico bancario sul conto corrente intestato a _____ presso _____ Filiale/ Agenzia di _____ IBAN _____
 - ❑ in contanti, presso un lo sportello dell'Istituto di Credito di _____che svolge il servizio di Tesoreria Comunale.

Data,

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)
…….....

Qualora la stessa sia resa con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido

ALLEGATO “E”

SCHEMI ESTENSIONI RIPRISITNI